

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 000427 del 01 APR 2025

OGGETTO: Stipula convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas per espletamento di tirocini curriculari relativi a Master di I e II Livello in Dietologia e Nutrizione

STRUTTURA PROPONENTE
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
U.O.C. Affari Generali e Convenzioni
U.O.S. Contrattualizzazioni Prestazioni Sanitarie

Proposta n. 162 del 28/03/2025

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio 2025

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato (Euro) _____

Budget utilizzato/impegnato (Euro) _____

Budget presente atto (Euro) _____

Disponibilità residua Budget (Euro) _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Non comporta oneri di spesa

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amministrativo Professionale
(Dott. Giorgio Calà)

Il Responsabile della U.O.S.
Contrattualizzazioni Prestazioni Sanitarie
(Dott.ssa Rosalita Di Trapani)

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali e Convenzioni
(Dott. Vincenzo Vana)

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE FINANZIARIE E STRUTTURALI

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2025

N. Conto Economico _____

N. Conto Patrimoniale _____

Importo € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Bilancio e Programmazione

L'anno duemilaventacinque, il giorno UNO del mese di APRILE, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 - Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'A.S.P. di Palermo ai sensi dell'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 502/1992, assistito dal/dalla Dott. Luigi Falcone quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

Premesso che con Deliberazione n° 210 del 30/09/2014 è stato approvato il Regolamento relativo ai Tirocini Curriculari, di formazione ed orientamento;

Vista la pec del 26/02/2025, assunta al Prot. n. 105528 di pari data, con cui il Consorzio Universitario Humanitas chiedeva la stipula di una convenzione per l'espletamento di tirocinio curriculari presso l'A.S.P. di Palermo degli allievi iscritti ai Master di I e II Livello in Dietologia e Nutrizione, organizzati in convenzione con l'Università Telematica S. Raffaele di Roma, quest'ultimo ente Universitario già convenzionato con questa Azienda, ivi allegando schema di convenzione di tirocinio;

Vista la Nota Prot. n. 129765 del 10/03/2025, con cui si chiedeva al Referente della U.O.C. Disturbi del Comportamento Alimentare Ambulatoriale e Residenziale di esprimere parere relativamente alla stipula della convenzione di cui in oggetto, nonché sui contenuti dello schema convenzionale;

Vista la Nota Prot. n. 134693 del 12/03/2025, con cui il Referente della U.O.C. Disturbi del Comportamento Alimentare Ambulatoriale e Residenziale esprimeva parere favorevole alla stipula della convenzione di cui trattasi;

Vista la pec trasmessa con Prot. 137890/2025 del 13/03/2025 con cui si trasmetteva al Consorzio Universitario Humanitas schema di convenzione per condivisione ed accettazione dei contenuti convenzionali all'esito delle modifiche apportate;

Vista la pec del 20/03/2025, assunta al Prot. n. 151583 di pari data, con cui il Consorzio Universitario Humanitas confermava di accettare le modifiche apposte ai contenuti convenzionali, ivi trasmettendo convenzione sottoscritta dal Legale Rappresentante mediante firma digitale;

Ritenuto, per quanto sopra esplicitato, di poter stipulare la convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas per espletamento di tirocini curriculari relativi a Master di I e II Livello in Dietologia e Nutrizione, come da schema allegato e parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che la convenzione di cui trattasi ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione mediante firma digitale delle parti, con esclusione del tacito rinnovo;

Dato atto che il Consorzio Universitario Humanitas provvederà ad assicurare ciascun tirocinante contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per danni che dovessero essere cagionati a terzi (persone e/o cose) durante l'espletamento dell'attività in questione;

Dato atto che in sede deliberante sarà individuato dalla Direzione Aziendale un dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo che, nella qualità di Referente aziendale, sarà tenuto a seguire e monitorare i tirocinanti nello svolgimento dell'attività di cui trattasi;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questa Azienda Sanitaria Provinciale;

Vista la Nota Prot. N. ASP/352653 del 24/07/2024 di nomina del "Responsabile del procedimento" per la materia trattata del Collaboratore Amministrativo Professionale Dott. Giorgio Calà, assegnato all'U.O.S. Contrattualizzazioni delle Prestazioni Sanitarie afferente alla U.O.C. Affari Generali e Convenzioni, agli atti d'ufficio;

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché, nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che ivi si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **Stipulare** convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas per espletamento di tirocini curriculari relativi a Master di I e II Livello in Dietologia e Nutrizione, come da schema allegato e parte integrante del presente provvedimento;
2. **Dare atto** che la convenzione di cui trattasi ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione mediante firma digitale delle parti, con esclusione del tacito rinnovo;
3. **Dare atto** che il Consorzio Universitario Humanitas provvederà ad assicurare ciascun tirocinante contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per danni che dovessero essere cagionati a terzi (persone e/o cose) durante l'espletamento dell'attività in questione;

4. **Dare atto** che in sede deliberante sarà individuato dalla Direzione Aziendale un dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo che, nella qualità di Referente aziendale, sarà tenuto a seguire e monitorare i tirocinanti nello svolgimento dell'attività di cui trattasi;
5. **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questa Azienda Sanitaria Provinciale;
6. **Notificare** copia del presente provvedimento, unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta digitalmente dalle parti, al Consorzio Universitario Humanitas, alla U.O.C. Disturbi del Comportamento Alimentare Ambulatoriale e Residenziale nonché al Referente Aziendale nominato con il presente provvedimento;
7. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi.

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali e Convenzioni
(Dott. Vincenzo Varrà)

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Ignazio Del Campo)

parere _____ dal

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonino Levita)

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- Ritenuto di condividerne il contenuto;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

- di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente;
- di individuare il/la Dr. MASSIMO ALAGNA quale Referente aziendale che sarà tenuto a coordinare le attività di tirocinio di cui alla presente convenzione.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonino Levita

n.q. di SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE
ai sensi dell'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 5021992


Il Segretario verbalizzante

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000427 DEL 01 APR 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.

Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da :

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento e vista la vigente normativa regionale in materia)

TRA

Il CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS, con sede in Roma, Via della Conciliazione 22, CAP 00193, codice fiscale 97693770584 P.IVA 12310971002, Pec: consoziohumanitas@pec.it, d'ora in poi denominato «Soggetto Promotore», in persona del rappresentante legale, Dott. Antonio Attianese, nato il 08/12/1957, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata

E

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO con sede legale in Palermo, Via G. Cusmano n. 24, CAP 90141 codice fiscale/P.IVA 05841760829, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita, nato a Milazzo il 31/01/1965, nella qualità di sostituto Direttore Generale ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992, d'ora in poi denominato «soggetto ospitante»,

PREMESSO

che, il Soggetto promotore gestisce, in convenzione con l'Università Telematica San Raffaele di Roma ed altri Atenei pubblici e privati, Master Universitari e Corsi di Perfezionamento post Universitari, con rilascio del relativo titolo legale;

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Art. 1 Attivazione del tirocinio**

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore.

Art. 2 Natura del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento (allegato) contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

4. È consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque previa comunicazione al tutor del soggetto promotore.

Art. 3 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
- comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
2. Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL per il tirocinante, nonché per la responsabilità civile con polizza n. 430617062 Assicurazione Generali per copertura per infortuni e polizza n. 400611030 Assicurazione Generali per responsabilità civile.
3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.
4. Il soggetto promotore può, su richiesta del soggetto ospitante, mettere a disposizione la biblioteca e il materiale didattico per l'aggiornamento dei tutori e dei responsabili aziendali e può consentirne la partecipazione a seminari integrativi dei corsi.

Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, al fine di permettere a quest'ultimo di informare gli Istituti Assicurativi entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente, per iscritto, al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio, con giustificata motivazione.
4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

Art. 6 Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili presso le rispettive sedi aziendali.
2. Le Parti agiscono, in merito alle modalità attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento in quanto perseguono rispettivamente le finalità proprie connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto di tirocinio ed altresì utilizzando i propri mezzi, e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali degli studenti raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.
4. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. In relazione alle finalità della presente convenzione i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio con obbligo di riservatezza sui processi della struttura ospitante. Gli stessi sono tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante e sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio.
6. Il soggetto ospitante provvederà a nominare formalmente i tirocinanti, o individuarli, quali "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., per l'intero periodo di presenza presso la struttura.

Art. 7 Durata

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione mediante firma digitale delle parti e si applicherà ad ogni Tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, con esclusione del tacito rinnovo.
2. Ciascuno dei soggetti coinvolti potrà recedere dalla Presente convenzione con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, entro 3 (tre) mesi dall'inizio del Tirocinio.
3. Sono cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:
- a) nel caso di comportamento del Tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del Tirocinante o sia inadempiente agli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione.
4. Il recesso riferito al singolo Tirocinio deve essere comunicato all'altra Parte e al Tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di comunicazione del recesso.

Art. 8 Foro competente

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione.
2. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro competente sulla base delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 9 Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non previsto, le Parti convenute fanno riferimento alle disposizione vigenti in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stato oggetto di trattative interamente e in ogni sua parte e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 11 Spese di registrazione e bollo

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dall'art. 4 della tariffa parte II allegata al DPR 131/1986,
2. Le spese eventuali di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.
3. L'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi di legge è a carico del soggetto promotore.

Il Soggetto promotore:
Il Rappresentante Legale
Dott. Antonio Attianese



ANTONIO
ATTIANESE
20.03.2025
07:40:28
GMT+01:00

Il Soggetto ospitante:
Il sostituto Direttore Generale
Dott. Antonino Levita